

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro  
Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** [clicca qui](#)  
Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti**  
scrivi a: [selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

**Lo scorso 12 febbraio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 4 al fine di esplicitare la non idoneità a produrre gli effetti previsti dalla legge di quei provvedimenti di certificazione**, tanto di contratti di lavoro quanto di contratti di appalto o subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, deliberati da Commissioni di Certificazione costituite presso Enti Bilaterali afferenti ad associazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

**Pertanto, in presenza di simili provvedimenti, non opponibili ai terzi e agli organi di vigilanza ai fini civili, amministrativi, previdenziali e/o fiscali, gli Organi ispettivi, potranno operare senza tenere minimamente in considerazione gli stessi e adottando le misure, anche sanzionatorie, che riterranno necessarie.** Sebbene l'art. 2 lett. h) dello stesso D. Lgs. 276/2003, che ha introdotto l'istituto della certificazione dei contratti nel nostro ordinamento, affermi chiaramente che, ai fini degli effetti previsti dal suddetto decreto legislativo, per "enti bilaterali" si devono intendere gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative», l'INL ha ritenuto necessario intervenire con apposita circolare a causa di segnalazioni ricevute inerenti alla certificazione da parte di «pseudo Enti bilaterali» privi dei requisiti descritti per svolgere l'attività.

**Anche gli Organi ispettivi si stanno dunque concentrando nel contrasto al fenomeno della cosiddetta contrattazione pirata**, laddove quest'ultima si sviluppa in violazione delle disposizioni di legge, con prevedibili ripercussioni sulla legittimità dei rapporti di lavoro instaurati da chi vi fa rinvio. È di poco antecedente, infatti, la circolare n. 3/2018 dell'INL che ha avuto ad oggetto gli effetti prodotti dalla mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. D'altra parte il fenomeno risulta in evidente espansione, se si considerano i quasi 900 CCNL attualmente vigenti depositati al CNEL, i cui effetti distorsivi dell'economia (il cosiddetto dumping contrattuale) sono stati più volte lamentati anche dalle Parti Sociali.

**Federica Capponi**

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

 @FedericaCapponi

\*Articolo pubblicato in *Dieci anni di Testo Unico di sicurezza, ma ancora molto da fare per la cultura della prevenzione*, Bollettino certificazione DEAL - UNIMORE, n. 1/2018

Scarica il **PDF** 